

# CONSORZIO ETNEO PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO

## Contratto di Comodato

L'anno ..... il giorno ..... del mese di ....., in ..... presso la Casa Comunale, tra il ..... nella persona del ..... nato a ..... il ..... e domiciliato per la carica in ..... in nome e per conto dell'Ente, codice fiscale ..... e la ..... con sede in ..... cf: ..... rappresentata legalmente da ..... nella sua qualità di legale rappresentante della medesima nato a ..... il ..... e domiciliato per la carica in ..... via ..... codice fiscale n. ....

Premesso che con decreto di direttoriale n. .... del ..... del Ministero delle Finanze – Dipartimento del Territorio – Direzione del Demanio veniva trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di ..... per ..... ed in particolare per essere destinato a ..... un fabbricato oppure lotto di terreno sito in ..... di mq, ..... confiscati a ..... nato a ..... il ..... e individuati nel N.C.T. del Comune di ..... al foglio ....., particelle .....

che in data ..... la Direzione Centrale del Demanio consegnava materialmente all'Ente i beni suddetti e in data ..... gli stessi venivano trascritti;

che la Giunta Comunale del comune di Gravina di Catania con atto n. .... del ..... ha deliberato di concedere i beni citati al Consorzio Etneo per la Legalità e lo Sviluppo;  
che il bene è stato destinatario del finanziamento ottenuto dal Consorzio tramite PON FESR Sicurezza per lo Sviluppo Ob. Convergenza 2007-2013;  
che il Consorzio Etneo per la Legalità e lo Sviluppo ha manifestato la volontà di concedere il bene al ....., giusta delibera del C.d.A., a seguito di esperimento di procedura di evidenza pubblica;

che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Etneo ha deliberato altresì al fine di prevenire o reprimere ogni possibile tentativo di infiltrazioni della malavita organizzata nella gestione dei beni ad essa confiscati di subordinare comunque la concessione del bene all'acquisizione delle informazioni prefettizie in ordine all'Ente richiedente, ai sensi della normativa vigente, e alle persone dei soci, degli amministratori e del personale proprio che lo stesso Ente intende impiegare a qualsiasi titolo per l'espletamento dell'attività sui beni e che qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, dovessero emergere a carico di taluno dei suddetti soggetti elementi tali da far ritenere che l'Ente non possa dare garanzie di assoluta affidabilità nella gestione del bene confiscato, non si procederà a concedere il bene;

Visti:

lo Statuto della .....

il D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

il decreto n. .... dell'..... del Ministero delle Finanze – Dipartimento del Territorio – Direzione Centrale del Demanio;

gli articoli 1803 e segg. del Codice Civile.

Tutto ciò premesso tra le parti si stipula e si conviene quanto segue:

#### ART. 1 – OGGETTO

Il Consorzio Etneo per la Legalità e lo Sviluppo che in seguito verrà denominato “concedente” concede in comodato a ..... che in seguito verrà denominato concessionario che accetta il bene immobile, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, il bene immobile identificato catastalmente come segue:

un fabbricato sito in ..... di mq ..... confiscati a ..... nato a ..... il ..... e individuati nel N.C.U. del Comune di ..... al foglio ..... particelle ..... come da planimetria allegato sub lett. A.

#### ART. 2 – ATTIVITA'

Il Concessionario si impegna a recuperare e utilizzare il bene concesso con il presente atto per la realizzazione di attività per finalità sociali senza fine di lucro rivolte al territorio del Consorzio Etneo per la Legalità e lo Sviluppo, anche al fine di rafforzarne la cultura della legalità.

In particolare il concessionario si impegna a destinare l'immobile a ... (specificare DESTINAZIONE) come da progetto allegato ed in coerenza con gli obiettivi dei finanziamenti ricevuti dal PON FESR Sicurezza per lo Sviluppo Ob. Convergenza 2007-2013.

Tali attività verranno svolte dal concessionario attraverso la propria struttura organizzativa e comunque sempre sotto la propria diretta responsabilità, ed in diretto e costante rapporto con il Concedente, il quale dovrà essere costantemente informato dell'attività svolta.

#### ART. 3 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga ad usare il bene concesso per i soli fini di cui all'articolo precedente, con ogni cura e da buon padre di famiglia, astenendosi dal recare danni e deterioramenti al bene.

In particolare il concessionario si impegna a vigilare affinché non siano arrecati danni alla struttura e ad informare il concedente di qualunque atto o fatto che turbi lo stato del possesso.

Il concessionario è tenuto a custodire e a conservare il bene oggetto di comodato con la diligenza del buon padre di famiglia ed è direttamente responsabile verso il concedente dei danni causati allo stesso e di quelli causati alle persone, sia terzi che soci. A tal fine il concessionario si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile, e per responsabilità civile. La polizza dovrà prevedere l'obbligo a carico della Compagnia di risarcimento diretto del concedente o delle persone danneggiate, ai sensi dell'articolo 1917 del Codice Civile.

Il concessionario si obbliga a trasmettere annualmente l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale impiegato per l'espletamento delle attività previste nella presente concessione; il concessionario si obbliga altresì a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione.

Il concessionario si obbliga altresì a trasmettere annualmente al concedente copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completi degli allegati di legge nonché una relazione dettagliata dell'attività svolta dalla quale si evincano i risultati raggiunti.

Il concessionario solleva il concedente da qualsiasi responsabilità connessa all'utilizzo dell'immobile e allo svolgimento in esso dell'attività prevista. Il concessionario si assume ogni responsabilità civile, penale e fiscale per quanto concerne le attività svolte nell'immobile concesso in comodato. In particolare si impegna a richiedere tutte le eventuali autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività per ottemperare alle disposizioni normative in materia che siano per legge a proprio carico. Il concessionario si impegna a rispettare le norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro.

Il concessionario si obbliga ad esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 60 x cm 90 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune proprietario da porre in alto al centro e del Consorzio Etneo per la Legalità e lo Sviluppo,

anche il numero della concessione e la seguente dicitura: "Bene, confiscato alla mafia, del patrimonio del Consorzio Etneo per la Legalità e lo Sviluppo".

I loghi suddetti dovranno essere apposti anche nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste.

In caso di inosservanza dei suddetti obblighi o qualora il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari dell'Ente la concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione scritta ed invito all'immediato adeguamento alle superiori previsioni.

La concessione in ogni caso sarà revocata, senza l'osservanza di ogni ulteriore formalità, e il rapporto contrattuale risolto immediatamente, nei seguenti casi:

a) qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'Ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere che l'Ente non possa dare garanzie di assoluta affidabilità nella gestione dell'attività sul bene confiscato;

b) qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., la concessione;

c) qualora il concessionario ceda a terzi, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente, il contratto;

d) qualora dovessero sopravvenire cause, che determinano per l'Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

e) qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni delle norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza dei lavoratori;

f) qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali con individui od organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale facciano ritenere possibili forme di condizionamento di tipo mafioso.

#### ART. 4 – DURATA

La durata della presente concessione è fissata in anni 10 (dieci) a decorrere dalla data sottoscrizione del presente contratto. Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto dovrà redigersi tra le parti apposito verbale di consegna e consistenza dell'immobile.

E' prevista la facoltà di rinnovo, previa valutazione positiva da parte del Consorzio della progettualità avviata e avvianda e delle connesse ragioni di pubblico interesse.

Qualora il concessionario intendesse proseguire, dovrà richiedere il rinnovo della concessione con lettera raccomandata da inviarsi al Consorzio Etneo per la Legalità e lo Sviluppo almeno sei mesi prima della scadenza prevista.

La presente convenzione cessa di avere efficacia altresì nel momento in cui il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e s. m. i., la presente assegnazione.

#### ART. 5 – CONCESSIONE DEL CONTRATTO

Si stabilisce espressamente il divieto assoluto per il concessionario di concedere a terzi (in comodato, locazione, o a qualsiasi altro titolo), anche solo parzialmente, il bene oggetto del presente comodato, e di cedere a terzi, a qualunque titolo, il presente contratto, senza atto di assenso del concedente. L'inosservanza della presente clausola determinerà la risoluzione del contratto stesso ex art. 1456 c.c. Oltre al risarcimento del danno.

#### ART. 6 – RESTITUZIONE DELLA COSA

Cessato il periodo di concessione il Concedente riacquisterà la totale disponibilità dei beni concessi, che dovranno essere riconsegnati in buono stato di manutenzione.

**ART. 7 – MIGLIORIE**

Il concedente non dovrà corrispondere compensi o indennità di sorta al concessionario per eventuali addizioni o migliorie apportate, a qualsiasi titolo, sui beni concessi. Il comodatario si obbliga a mantenere inalterata la destinazione di quanto viene affidato e consegnato. Il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso per le spese ordinarie e/o straordinarie, sostenute per servizi dei beni concessi, ivi comprese quelle per le utenze necessarie alla gestione dei locali; sono a carico del concessionario anche le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ivi compresa la messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di corrente manutenzione.

**ART. 8 – SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali, nessuna esclusa, né eccettuata sono a totale carico del concessionario.

**ART. 9 – RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito tra le parti, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile in materia di comodato.

Letto, approvato e sottoscritto a .....il

Il Concedente

Il Concessionario

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti approvano specificatamente, dopo attenta lettura, gli articoli n. 2), 3), 4), 5), 7), 8)

Letto, approvato e sottoscritto a ..... il .....